



*Tribunale Ordinario  
Giudice di Pace  
di Bologna*

---

n. 8 provv.

**OGGETTO: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 e sull'impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico. D.L. 07/01/2022 n. 1 in G.U. n. 4 del 07/01/2022- vigente dal 08/01/2022.**

- Visto il D.L. 01/04/2021 n. 44, convertito con modifiche in legge 28/05/2021 n. 76 recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2”*;
- Visto il D.L. 21.09.2021 n. 127 convertito con modifiche in legge 19/11/2021 n. 165 che dispone l'obbligo di possedere ed esibire il green pass fino al termine di cessazione dello stato di emergenza **per tutti i lavoratori pubblici e privati**;
- Visto il D.L. 24/12/2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31/03/2022;
- Visto il D.L. 07/01/2022 n. 1 vigente dal 08/01/2022 e considerato l'attuale contesto di rischio a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica;
- Ritenuto che i **datori di lavoro** devono adottare le opportune misure organizzative (con espressa previsione di sanzione amministrativa in caso di violazione) ad integrazione e modifica parziale di quelle già adottate con provvedimento n. 220 del 13/10/2021 e ferme restando le **modalità operative** per l'organizzazione delle **verifiche**, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e l'individuazione dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi per entrambi i plessi di Palazzo Legnani Pizzardi ed Ex Convento di San Procolo;
- Considerata l'urgenza e richiamata tutta la normativa vigente alla data odierna,

**si dispone quanto segue**

**Estensione dell'obbligo di vaccinazione**

A far data dal 08/01/2022 e fino al 15/06/2022 è obbligatoria la vaccinazione anti SARS-CoV-2 per gli ultracinquantenni. **A decorrere dal 15 febbraio 2022**, detti soggetti cui si applica l'obbligo vaccinale per accedere ai luoghi di lavoro sono tenuti ad esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o guarigione. In mancanza di detta certificazione, i lavoratori (ai quali è inibito l'accesso ai luoghi di lavoro, con le sanzioni di cui al comma 6 art. 4-quinquies D.L. 01/04/2021 n. 44, a seguito delle modifiche di cui all'art. 1 del D.L. 07/01/2022 n. 1) sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, con perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento.

## Controllo agli ingressi ed estensione dell'obbligo al Personale esterno.

- Si conferma il controllo obbligatorio per tutto il personale amministrativo e di magistratura (togata o onoraria e giudici popolari) nonché a tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione o volontariato (anche sulla base di contratti esterni), ad esempio: personale del Nucleo CC, tirocinanti, borsisti, volontari AUSER, personale addetto al servizio di vigilanza/presidio accessi, al servizio tecnico/manutentivo, al servizio di facchinaggio, al servizio di pulizie o corrieri postali o manutentori o fornitori del materiale di consumo di distributori automatici etc....
- Per effetto delle modifiche apportate all'art. 9-sexies del D.L. 22/04/2021 n. 52 dall'art. 3 comma 2 del D.L. 07/01/2022 n. 1 **vigente dal 08/01/2022 l'obbligo di green pass per l'accesso** si estende ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia.
- Per effetto della sostituzione del comma 8 della norma sopracitata dette disposizioni non si applicano ai testimoni e alle parti nel processo. Pertanto il personale che controlla l'accesso nelle due sedi di Palazzo Legnai Pizzardi e dell'Ex Convento di San Procolo si faranno esibire la prova della citazione che legittimi detta esenzione dal controllo.

### Modalità del controllo

Si confermano le **modalità operative** per l'organizzazione delle **verifiche**, di cui al provvedimento n. 220 del 13/10/2021, cui si rinvia.

### Raccomandazioni


Il personale in possesso di certificazione verde Covid-19 ovvero dichiarato esente dovrà, in ogni caso, continuare a rispettare le misure di prevenzione fin qui adottate per limitare la diffusione del contagio (misurazione della temperatura all'ingresso, corretto utilizzo dei DPI, igiene delle mani, utilizzo dei parafiato ect...). Infine, il possesso della certificazione verde non fa venir meno l'obbligo di comunicazione secondo le prescrizioni sanitarie in capo al soggetto che abbia a contrarre il virus.

Si comunichi a tutto il personale di magistratura ed amministrativo del Tribunale (civile e penale) e del Giudice di Pace di Bologna, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, al Dirigente Unep, al Dirigente CISIA – Presidio di Bologna e alle OO.SS e RSU.

Si pubblichino sul sito istituzionale.

Bologna, **10 GEN 2022**

Il Presidente del Tribunale ordinario e Coordinatore del Giudice di Pace  
*Francesco A. Caruso*



La Dirigente del Tribunale ordinario e reggente del Giudice di Pace  
*Elena Barca*

